

**ALLEGATO "B" AL N. 8521 DI RACCOLTA**

**STATUTO**

**TITOLO PRIMO**

**(Costituzione, Denominazione, sede, durata)**

**ARTICOLO 1)**

**(Costituzione e Denominazione)**

Ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. il "Consultorio Familiare A.Ge. ONLUS di Ortona", associazione costituitasi in data 30 maggio 1977, con atto per notaio Giuseppe Luciano, Rep. n. 44052, adegua il proprio Statuto assumendo la denominazione **"CONSULTORIO FAMILIARE DIOCESANO DI ORTONA ETS"**, apartitica, di ispirazione cristiana, richiamandosi alla Legge 29 luglio 1975, n. 405 (legge nazionale istitutiva dei consultori) e alla L.R. 26 aprile 1978, n. 21 (legge regionale istitutiva dei consultori).

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli appositi regolamenti.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana, del codice civile e della legislazione vigente. Aderisce alla Federazione Regionale dei Consultori di Ispirazione Cristiana e ne osserva le direttive, per quanto riguarda l'attività consultoriale.

L'acronimo ETS sarà inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi del D.Lgs. 117/17 art. 104. Durante il periodo di transizione resterà valida ed operante la normativa riguardante le ONLUS.

**ARTICOLO 2)**

**(Sede legale)**

L'Associazione ha sede legale in Ortona (CH), alla Via Giovanni XXIII n. 80/81. Il cambio della sede legale non comporta modifiche allo Statuto. La variazione della sede legale deve essere comunque comunicata a tutti gli uffici competenti.

**ARTICOLO 3)**

**(Durata)**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

**TITOLO SECONDO**

**(Scopo, finalità, attività, principi ispiratori, cultura del volontariato e cittadinanza attiva)**

**ARTICOLO 4)**

**(Scopo)**

L'Associazione non ha scopo di lucro; il suo scopo sociale è di promuovere il potenziamento e l'attuazione dei valori del matrimonio e della famiglia secondo i principi fondamentali affermati dalla Costituzione Italiana e dallo Spirito della Morale Cristiana.

**ARTICOLO 5)**



### (Finalità)

Le finalità dell'Associazione sono, in particolare:

- a) l'assistenza medica, psicologica, sostegno pedagogico e sociale per la preparazione alla maternità e paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;
  - b) la promozione di attività di medicina preventiva e di educazione sanitaria inerenti ai problemi della famiglia;
  - c) l'informazione ed educazione sui problemi della sessualità, volte a promuovere la gravidanza per una procreazione libera, responsabile e consensuale e per la sana crescita dei figli;
  - d) la tutela della salute della donna e del nascituro;
  - e) la promozione di attività rivolte alla prevenzione e alla lotta contro il maltrattamento e la violenza di genere; del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne e minori vittime di violenza, con distaccata organizzazione di personale specialistico, composta esclusivamente da donne, con una formazione specifica sul tema della violenza di genere. Tale organizzazione che assume la denominazione: CENTRO ANTIVIOLENZA "NON SEI SOLA", adotterà un proprio ed autonomo regolamento, comunque regolato del presente Statuto;
  - f) la promozione di attività svolte a sostenere ed aiutare le famiglie e le coppie che vivono al loro interno difficoltà di natura relazionale;
  - g) sostenere le famiglie in condizioni di fragilità, esclusione, emarginazione;
  - h) collaborare con gli altri enti pubblici (scuole, enti locali, ecc...) all'attuazione di interventi finalizzati alla prevenzione dei problemi educativi e all'integrazione sociale di minori, disabili e fasce sociali in condizioni di emarginazione e disagio;
- in generale:
- i) operare nei settori della prevenzione, della cura, della riabilitazione e del reinserimento sociale dei bisognosi nella sfera psico-sociale, assistenziale-umanitaria, culturale e scolastica-professionale, prevenzione e contrasto di tutte le forme di disagio, emarginazione, esclusione di minori, giovani e categorie svantaggiate anche mediante collegamenti con strutture esterne qualificate;
  - j) promuovere e diffondere la cultura della solidarietà, della cittadinanza attiva, del volontariato, del servizio civile regionale, nazionale e universale;
  - k) attuare principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;
  - l) la piena attuazione dei diritti di cittadinanza e realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;
  - m) la realizzazione di un sistema integrato di servizi sociali e sanitari;
  - n) lo sviluppo della democrazia e della persona umana;

o) organizzare la formazione e l'aggiornamento degli Operatori dell'Associazione, delle Organizzazioni associate, degli Associati e dei destinatari dell'attività.

#### **ARTICOLO 6)**

##### **(Attività)**

L'accesso al Consultorio ed alle sue prestazioni è generalmente libero e gratuito per tutti i cittadini, senza discriminazioni di sorte. Le attività dell'Associazione possono esplicarsi mediante le seguenti forme di intervento:

##### **a) attività di consulenza:**

si esplicherà nei vari settori, in relazione alla organizzazione dei servizi propri consultoriali istituiti;

##### **b) attività di prevenzione e formazione mediante:**

b.1 interventi e servizi sociali, socio assistenziali, socio-sanitari, ricreativi e socio ricreativi;

b.2 organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al precedente articolo;

b.3 formazione extra-scolastica e intra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, prevenzione del disagio e promozione dell'agio e del benessere psico sociale;

b.4 promozione e tutela dei diritti dei minori e promozione dell'affido e della solidarietà familiare e del diritto di ogni minore a vivere in famiglia;

##### **c) attività di sostegno che potrà essere svolta mediante:**

c.1 servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate e delle donne vittime di violenza;

c.2 alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

c.3 gestione di spazi e attività ricreative e ludico motorie, spazi aggregativi per minori;

##### **d) attività diverse:**

inoltre l'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle ordinarie a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Le attività diverse saranno svolte secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

Per lo svolgimento della sua attività di Consultorio, l'Associazione si avvarrà di esperti nelle varie materie che privilegeranno il metodo del lavoro di gruppo:

a) consulenza ostetrico-ginecologica;



- b) consulenza psicologica e psicoterapeutica;
- c) consulenza e/o sostegno sociale;
- d) consulenza e/o sostegno pedagogico;
- e) consulenza medica (genetista, sessuologo, internista, psichiatra, ginecologo/a , ecc.);
- f) consulenza familiare;
- g) consulenza legale;
- h) consulenza morale (sia interpellato, a tal proposito, l'Ordinario Diocesano);
- i) ogni altro tipo di assistenza in altre discipline qualora se ne ravvisi la necessità.

Inoltre il Direttivo può stipulare accordi con liberi professionisti che condividono i principi ispiratori dettati dal presente statuto, per lo svolgimento della loro professione specialistica, presso la sede del Consultorio. Tale evenienza è subordinata alla concreta possibilità organizzativa, fatte salve le priorità consultoriali.

#### **ARTICOLO 7)**

##### **(Principi ispiratori)**

L'Associazione si ispira ai principi:

1) della Morale Cristiana, in merito:

- alla formazione spirituale degli associati;
- alla testimonianza attiva;
- ai principi di prossimità, solidarietà ed accompagnamento alla maternità e paternità responsabile, ai quali fanno riferimento le diverse consulenze specialistiche offerte;
- alla morale sessuale e familiare cristiana. In particolare alla tutela e promozione della vita nascente;

2) Della Costituzione Italiana, in merito:

- al pieno rispetto della persona umana senza strumentalizzazioni e discriminazioni di sorta;
- alla partecipazione alla vita civile attraverso la prevenzione, la denuncia delle situazioni di ingiustizia sociale e le azioni rivolte a rimuovere le cause;
- alla collaborazione con le istituzioni, le organizzazioni sociali e di volontariato che non contrastino con l'originalità dei suoi scopi e delle sue finalità.

#### **ARTICOLO 8)**

##### **(Cultura del volontariato e cittadinanza attiva)**

Nel contesto delle sue finalità e delle sue attività L'Associazione si impegna nella promozione della cultura del volontariato e della cittadinanza attiva nei campi di sua competenza.

#### **TITOLO TERZO**

##### **(Associati, autonomia delle Organizzazioni associate)**

#### **ARTICOLO 9)**

##### **(Associati)**

Sono soci di diritto dell'Associazione:

- a) l'Ordinario Diocesano pro-tempore o un suo delegato;
- b) il responsabile della Pastorale Familiare Diocesana

pro-tempore;

Sono soci ordinari dell'Associazione:

a) i soci fondatori;

b) le persone fisiche che, dietro presentazione di istanza scritta d'iscrizione al libro degli associati, siano state accolte dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 10)**

**(Autonomia e gratuità delle cariche sociali e rapporti di lavoro)**

a) Gli associati di cui al precedente articolo, svolgono tutte le loro attività in piena autonomia amministrativa e organizzativa assumendo in proprio le responsabilità connesse.

b) L'esercizio delle cariche sociali è a titolo gratuito, è ammesso il solo rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della carica, purché autorizzato dal Consiglio Direttivo entro i massimali eventualmente indicati dall'Assemblea.

c) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. I lavoratori dipendenti hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

d) L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, che vanno iscritti in un apposito registro qualora svolgano le loro mansioni in modo non occasionale. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo; ad essi possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, restando vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

e) L'Associazione può ospitare ed avvalersi di tirocinanti stipulando con questi specifiche convenzioni. L'attività dei tirocinanti non può essere retribuita in alcun modo; ad essi possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, restando vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

f) L'Associazione può avvalersi delle prestazioni delle Istituzioni Sanitarie esistenti ed opererà in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali e gli Enti d'Ambito Sociale.

g) L'Associazione può avvalersi di operatori volontari del servizio civile con l'osservanza delle norme di legge che regolano la materia.

#### **ARTICOLO 11)**

**(Ammissione dell'associato)**

I soggetti di cui alla lettera b) del precedente articolo 9) possono ottenere la qualifica di associato mediante istanza scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione che decide a proprio insindacabile giudizio e provvede a darne comunicazione agli interessati dopo l'iscrizione al libro degli associati.



#### **ARTICOLO 12)**

##### **(Recesso ed esclusione dell'associato)**

La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo Statuto.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto dal momento della comunicazione della avvenuta accettazione.

L'esclusione di un associato può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono avanzare alcuna pretesa finanziaria o reclamare i contributi e/o quote versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

#### **TITOLO QUARTO**

##### **(Organi dell'Associazione)**

#### **ARTICOLO 13)**

##### **(Organi dell'Associazione)**

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vice Presidente;
- 5) il Sindaco Unico.

#### **ARTICOLO 14)**

##### **(Assemblea)**

L'Assemblea degli associati è l'organo supremo dell'Associazione. Esprime gli indirizzi generali dell'Associazione; definisce le scelte programmatiche e i piani annuali; esercita i poteri di nomina, di verifica, di programmazione, di revoca, tutti finalizzati all'attuazione degli scopi e delle finalità dell'Associazione secondo i principi ispiratori fissati nello Statuto.

#### **ARTICOLO 15)**

##### **(Convocazione dell'Assemblea ordinaria degli associati)**

L'Assemblea ordinaria dell'Associazione deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio. In questo caso la convocazione deve essere effettuata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale che coincide con l'anno solare.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.

#### **ARTICOLO 16)**

##### **(Convocazione dell'Assemblea straordinaria degli associati)**

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

#### **ARTICOLO 17)**

**(Formalità per la convocazione)**

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie iscritte in ordine progressivo all'ordine del giorno.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costruita quando sono presenti tutti gli associati aventi diritto al voto, gli Amministratori e il Sindaco Unico. In tale ipotesi, tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

**ARTICOLO 18)**

**(Convocazione dell'Assemblea su richiesta della minoranza)**

Gli Amministratori devono convocare l'Assemblea senza ritardo quando ne è fatta richiesta da almeno un terzo degli associati e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Se gli Amministratori, o in loro vece i Sindaci, non provvedono, la convocazione dell'Assemblea è ordinata dal Presidente del Tribunale il quale designa anche la persona che deve presiederla.

**ARTICOLO 19)**

**(Costituzione dell'Assemblea)**

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega da conferire ad altro associato. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. Ciascun associato non può essere portatore di più di una delega.

**ARTICOLO 20)**

**(Deliberazioni dell'Assemblea degli associati)**

Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima e seconda convocazione, sono prese a maggioranza degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

**ARTICOLO 21)**

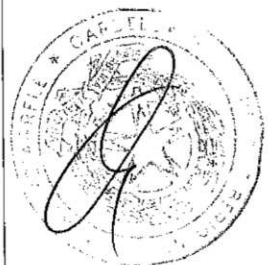
**(Azioni di responsabilità contro gli amministratori)**

Le azioni di responsabilità contro gli amministratori dell'Associazione per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'Assemblea e sono esercitate dai nuovi Amministratori o dai Liquidatori.

**ARTICOLO 22)**

**(Annullamento e sospensione delle deliberazioni)**

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.



Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo e allo Statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'Associazione, di qualunque associato o del Magistrato.

L'annullamento delle deliberazioni non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi in buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni medesime.

#### **ARTICOLO 23**

##### **(Assemblea ordinaria: compiti)**

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina il Presidente, il Vice Presidente e cinque Consiglieri; i nominativi compongono il Consiglio Direttivo e sono definiti "Amministratori";
- 3) nomina il Sindaco Unico;
- 4) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza e sottoposti al suo esame dagli Amministratori nonché sulla responsabilità degli Amministratori e del Sindaco Unico;
- 5) Stabilisce l'ammontare della quota che l'associato deve versare annualmente.

#### **ARTICOLO 24)**

##### **(Assemblea straordinaria: compiti)**

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto.

Delibera altresì sulla nomina e sul potere del Liquidatore.

#### **ARTICOLO 25**

##### **(Presidenza dell'Assemblea)**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vice-Presidente, nominato a norma del successivo articolo 51), o dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito dal Segretario dell'Assemblea designato dagli intervenuti.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

#### **ARTICOLO 26)**

##### **(Verbali delle deliberazioni dell'Assemblea)**

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nel Verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni.

#### **ARTICOLO 27)**

##### **(Invalidità dei verbali dell'Assemblea)**

Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità della legge, dell'atto costitutivo e dello Statuto, vincolano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge, dell'atto costitutivo o dello Statuto possono esser impugnate dagli Amministratori, dai Sindaci e dagli associati assenti o dissenzienti entro tre mesi dalla data delle delibe-

razioni.

L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti gli associati e obbliga gli Amministratori a prendere conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione impugnata.

L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge, dell'atto costitutivo o dello Statuto.

#### **ARTICOLO 28)**

##### **(Procedimento di impugnazione)**

L'impugnazione è proposta davanti al Tribunale del luogo ove ha sede l'Associazione.

#### **ARTICOLO 29)**

##### **(Consiglio Direttivo)**

L'Amministrazione dell'Associazione è affidata al Consiglio Direttivo i cui componenti sono chiamati Amministratori.

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e da cinque Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati. Dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Alla sostituzione di uno o più componenti cessati dal loro incarico per dimissione o altre cause provvede la successiva Assemblea ordinaria degli associati.

Essa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

#### **ARTICOLO 30)**

##### **(Nomina e revoca dei componenti il Consiglio Direttivo o Amministratori)**

La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea che li può revocare in qualsiasi tempo per gravi motivi.

#### **ARTICOLO 31)**

##### **(Consiglio Direttivo: compiti)**

Il Consiglio Direttivo:

- a) coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni;
- b) nomina i componenti dell'equipe degli operatori;
- c) nomina il Direttore dell'equipe degli operatori;
- d) procede all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- e) verifica l'andamento della gestione finanziaria e autorizza gli ordini di spesa entro i limiti che riterrà opportuno fissare;
- f) cura l'andamento funzionale dell'Associazione della quale rappresenta l'organo esecutivo;
- g) provvede agli adempimenti relativi al rinnovo delle cariche dell'Associazione;



h) predispone, per l'approvazione dell'Assemblea, il regolamento interno che disciplina il funzionamento dell'Associazione per il conseguimento degli obiettivi di cui al Titolo Secondo;

i) provvede all'assunzione di lavoratori dipendenti e al conferimento di incarichi professionali;

j) compie, inoltre, tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale salvo le limitazioni che risultano dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo Statuto.

#### **ARTICOLO 32)**

##### **(Cessazione degli Amministratori)**

L'Amministratore che rinuncia al mandato deve darne comunicazione scritta entro 15 (quindici) giorni al Consiglio Direttivo e al Sindaco Unico.

La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio Direttivo o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è costituita in seguito all'accettazione dei nuovi Amministratori.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.

#### **ARTICOLO 33)**

##### **(Sostituzione degli Amministratori)**

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Sindaco Unico. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli Amministratori nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la loro sostituzione deve essere convocata d'urgenza dal Sindaco Unico, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

#### **ARTICOLO 34)**

##### **(Validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo)**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice, salvo disposizioni dell'atto costitutivo.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

#### **ARTICOLO 35)**

##### **(Divieto di concorrenza)**

Gli Amministratori non possono assumere la stessa qualifica in organismi similari né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, salvo preventiva autorizzazione concessa dall'Assemblea.

Per l'inosservanza di tale divieto l'Amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

#### **ARTICOLO 36)**

##### **(Conflitti di interessi)**

L'Amministratore che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli dell'Associazione, deve darne notizia agli altri Amministratori e al Sindaco Unico e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.

In caso di inosservanza l'Amministratore risponde delle perdite che siano derivate all'Associazione nel compimento dell'operazione.

#### **ARTICOLO 37)**

##### **(Responsabilità verso l'Associazione)**

Gli Amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo Statuto con la diligenza di mandato e sono solidamente responsabili verso l'Associazione dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie di uno o più Amministratori.

In ogni caso gli Amministratori sono solidamente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedire il compimento o eliminare o attenuare le conseguenze dannose.

Le responsabilità per gli atti o le omissioni degli Amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al Sindaco Unico.

#### **ARTICOLO 38)**

##### **(Azione associativa di responsabilità)**

L'azione di responsabilità contro gli Amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'Assemblea. La deliberazione concernente la responsabilità degli Amministratori può essere presa in occasione di discussione del bilancio anche se non è indicata all'ordine del giorno e con la maggioranza qualificata dei due terzi.

La dichiarazione di responsabilità comporta la revoca del mandato affidato agli Amministratori contro cui è proposta.

In questo caso l'Assemblea provvede alla loro sostituzione.

L'Associazione può rinunciare all'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'Assemblea e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza che rappresenti almeno un terzo degli associati.

#### **ARTICOLO 39)**

##### **(Equipe degli operatori)**

L'equipe degli operatori è formata da specialisti, consulenti



ti familiari ed esperti nelle scienze umane che condividono la visione antropologica cristiana della persona umana, sono disponibili al lavoro d'equipe e al metodo della consulenza tipico di un consultorio.

Gli operatori dell'equipe sono nominati dal Consiglio Direttivo, sentito il Direttore dell'equipe, sulla base di titoli specifici e di comprovata esperienza nelle relazioni di aiuto.

Il Direttore dell'equipe coordina il lavoro degli operatori e promuove incontri periodici di supervisione; tiene i contatti con il Consiglio per l'articolazione dei servizi e promuove, di concerto con l'equipe ed il Consiglio, interventi di sostegno, consulenza e formazione alle comunità presenti sul territorio diocesano, con particolare riferimento a:

- percorsi di preparazione delle coppie al matrimonio e formazione degli animatori;
- valorizzazione e sostegno dei compiti educativi dei genitori;
- educazione all'affettività per adolescenti e giovani;
- aiuto alla condizione degli anziani in relazione con le loro famiglie.

Fa parte dell'equipe anche un sacerdote esperto di morale in qualità di consulente etico, nominato dal Vescovo.

#### **ARTICOLO 40)**

##### **(Organo di Controllo)**

##### **(Composizione e Durata)**

Nei casi di obbligatorietà previsti dall'art. 2477 del c.c. l'organo di controllo è composto da un Sindaco Unico che deve essere revisore contabile, iscritto nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

#### **ARTICOLO 41)**

##### **(Cause di ineleggibilità e di decadenza)**

Non può essere eletto alla carica di Sindaco Unico e, se eletto, decade dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero il coniuge, i parenti e gli affini degli Amministratori entro il terzo grado.

#### **ARTICOLO 42)**

##### **(Nomina e cessazione dall'ufficio)**

Il Sindaco Unico è nominato dalla Assemblea dei Soci. Resta in carica per tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione del Sindaco Unico per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'Organo di Controllo è stato ricostituito. Il Sindaco Unico è rieleggibile.

#### **ARTICOLO 43)**

##### **(Doveri del Sindaco Unico)**

Il Sindaco Unico deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge, dell'atto

costitutivo, dello Statuto e del regolamento interno dell'Associazione e accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Sindaco Unico deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione.

Nei casi obbligatori previsti dalla normativa il Sindaco Unico svolge altresì la funzione di Revisore Legale a mente degli artt. 2409-bis e segg. del c.c.. In tal caso redige la relazione di cui all'art. 2429 secondo comma c.c..

Il Sindaco Unico può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Di tutti gli accertamenti eseguiti, deve farsi constare sul libro dei Sindaci.

#### **ARTICOLO 44)**

**(Intervento alle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea)**

Il Sindaco Unico deve assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Il Sindaco che non assiste senza giustificato motivo alle Assemblee o a due riunioni del Consiglio Direttivo decade dall'ufficio.

#### **ARTICOLO 45)**

**(Responsabilità)**

Il Sindaco Unico deve adempiere il proprio dovere con la diligenza del mandatario, è responsabile della verità delle sue attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragioni del proprio ufficio.

Egli è solidamente responsabile con gli Amministratori per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se avesse vigilato in conformità degli obblighi della propria carica.

#### **ARTICOLO 46)**

**(Denuncia al Sindaco Unico)**

Ogni associato può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Sindaco Unico, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'Assemblea.

Se la denuncia è fatta dalla metà o più degli associati il Sindaco Unico deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea, convocando immediatamente la medesima se la denuncia appare fondata e vi è un'urgente necessità di provvedere.

#### **ARTICOLO 47)**

**(Denuncia al Tribunale)**

Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento degli Amministratori e del Sindaco Unico, gli associa-



ti che rappresentano la maggioranza possono denunciare i fatti al Tribunale con le procedure di cui all'Art. 2409 del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 48)**

##### **(Il Presidente)**

Il Presidente dell'Associazione:

- a) è eletto dall'Assemblea degli associati a maggioranza dei voti e dura in carica tre anni. Al termine del mandato può essere riconfermato;
- b) rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- c) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e garantisce l'esecuzione delle deliberazioni;
- d) in caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- e) in caso di assenza, di impedimento, di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente;
- f) per l'esercizio delle funzioni amministrative e contabili, può delegare persone componenti il Consiglio Direttivo o persone di sua fiducia.

#### **TITOLO QUINTO**

##### **(Libri Associativi)**

#### **ARTICOLO 49)**

##### **(Libri associativi obbligatori)**

L'Associazione deve tenere:

- 1) un libro degli associati e dei volontari con tutti i dati necessari ad accertare l'esatta identità dell'associato e del volontario;
- 2) il libro delle quote di iscrizione annuali degli associati;
- 3) il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 4) il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- 5) il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Sindaco Unico;
- 6) i libri contabili necessari ad una corretta amministrazione e previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e civile.

Tutti i libri prima di essere messi in uso devono essere sottoposti alla vidimazione secondo le norme di legge e con le procedure in esse previste.

Tutte le scritture devono essere conservate almeno dieci anni dalla data dell'ultima registrazione in esso effettuata.

#### **ARTICOLO 50)**

##### **(Diritto di ispezione dei libri associativi)**

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri indicati ai punti 1), 2), 3) del precedente articolo e ottenere estratti a proprie spese.

#### **ARTICOLO 51)**

##### **(Redazione del Bilancio)**

Gli Amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

La nota integrativa deve contenere i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione e il risultato economico dell'esercizio.

Il bilancio deve essere redatto in maniera che risultino:

- a) contributi degli associati;
- b) contributi da privati;
- c) contributi dallo Stato o da Enti e Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- d) contributi da Organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) liberalità;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- i) altre entrate comunque riconducibili art. 5 della legge quadro sul volontariato n. 266/91.

#### **ARTICOLO 52)**

##### **(Relazione sulla gestione)**

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli Amministratori sulla situazione dell'Associazione e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato.

Il bilancio e la relazione devono essere trasmessi al Sindaco Unico almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la discussione in Assemblea.

Il bilancio deve essere anche corredato da una relazione del Sindaco Unico il quale riferirà sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità nonché sul suo funzionamento.

#### **TITOLO SESTO**

##### **(Patrimonio e risorse economiche)**

#### **ARTICOLO 53)**

##### **(Patrimonio dell'Associazione)**

Il patrimonio dell'Associazione è composto da:

- 1) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- 2) fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
- 3) erogazioni, donazioni e lasciti, espressamente destinati al patrimonio.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità



civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'Associazione può costituire, con deliberazione del Consiglio Direttivo, uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli associati;
- b) contributi da privati, compreso il contributo del 5x1000 (cinque x mille);
- c) contributi dallo Stato o da Enti e Istituzioni pubbliche e socio sanitarie finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- d) contributi da Organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) liberalità;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- i) entrate e proventi relativi allo svolgimento delle attività di interesse generale;
- j) entrate e proventi relativi allo svolgimento delle attività diverse;
- k) entrate e proventi derivanti da attività di raccolta fondi;
- l) ogni altra entrata ammessa ai sensi della normativa vigente.

#### **TITOLO SETTIMO**

**(Scioglimento)**

##### **ARTICOLO 54)**

**(Scioglimento)**

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria degli associati procederà alla nomina di un Liquidatore che destinerà l'eventuale patrimonio residuo ad altre associazioni perché lo utilizzi in attività di volontariato affini a quella dell'Associazione.

##### **ARTICOLO 55)**

**(Norma di rinvio)**

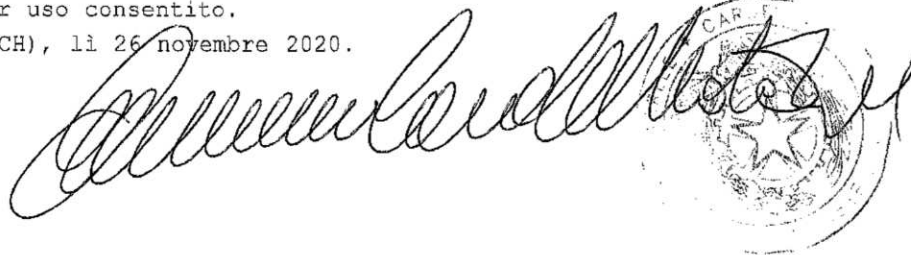
Per quanto non previsto nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, saranno applicate le disposizioni di legge in materia.

Firmato: Serra Achille, Giuseppe Cardella Notaio (sigillo).

Io sottoscritto dott. Giuseppe Cardella, Notaio in Guardiagrele (CH),  
certifico la presente copia che si compone di fogli 11 conforme  
all'originale.

Si rilascia per uso consentito.

Guardiagrele (CH), lì 26 novembre 2020.

The image shows a handwritten signature in dark ink, which appears to read 'Giuseppe Cardella'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains a five-pointed star in the center and the text 'CAR' at the top. The signature and seal are positioned over the date '26 novembre 2020'.

